



CORREGGIO PER NOI

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2016

Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o delle relazioni previste dall'importante adempimento. L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione del fatto che "(...) le amministrazioni pubbliche (...) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (...)" (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);

- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);

- il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra i consuntivi dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità);

- il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità);

- il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati della gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista ed attuata nell'esercizio.

Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma contabile, sono state ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità);

- tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 - Integrità).

Rendiconto d'esercizio ed effetti sul bilancio

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione nel tempo dell'equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va prima rispettato a preventivo, mantenuto durante la gestione e poi conseguito anche a consuntivo, compatibilmente con la presenza di un certo grado di incertezza che comunque contraddistingue l'attività. Ma il risultato finanziario, economico e patrimoniale di ogni esercizio non è un'entità autonoma perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti dell'esercizio chiuso con il presente rendiconto e gli stanziamenti del bilancio triennale successivo.

Questi ultimi sono direttamente interessati dai criteri di imputazione contabile degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa adottati (criterio di competenza potenziata) e, soprattutto, dall'applicazione della tecnica contabile del fondo pluriennale vincolato (FPV).

Gli effetti di un esercizio, anche se completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo, la composizione del risultato di amministrazione, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale. Si tratta di elementi ed informazioni che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito riportiamo gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'esercizio e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti su residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio, mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se costituito, denota la presenza di impegni di spesa già finanziati ma imputati in esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità non riconducibile all'esercizio dell'attuale rendiconto. Riguardo alla consistenza finale del fondo pluriennale vincolato è importante notare come questo importo produce effetti automatici sugli stanziamenti del triennio successivo, dato che il valore assunto dal FPV/U si ripercuote in modo automatico sulla consistenza iniziale del FPV/E stanziato nell'esercizio successivo.

Partendo da questi dati e dalle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato, come di seguito riportato, non produce né produrrà nell'immediato effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione, aggiornamento e gestione delle previsioni di entrata e uscita relative al bilancio in corso. L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni non ancora

manifestati e riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con tempestività e ricorrere, ove la situazione lo dovesse richiedere, all'operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall'attuale quadro normativo.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				10
	In conto		Totale	
	RESIDUI	COMPETENZA		
Fondo di cassa al 1° gennaio 2016			7.651.162,07	
RISCOSSIONI	1.681.353,71	20.378.577,59	22.059.931,30	
PAGAMENTI	4.576.488,04	17.276.486,85	21.852.974,89	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2016			7.858.118,48	
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00	
<i>Differenza</i>			7.858.118,48	
RESIDUI ATTIVI	528.820,33	3.088.914,16	3.617.734,49	
RESIDUI PASSIVI	383.472,64	5.306.623,92	5.690.096,56	
<i>Differenza</i>			-2.072.362,07	
Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2016			5.785.756,41	

Composizione del risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e questo al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi costituenti. Il margine di azione nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti, dipende proprio da questi fattori. Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle componenti elementari, la quota di avanzo accantonata è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel versante della spesa, relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi). La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti concessi per finanziare interventi con destinazione specifica, ed infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo su libera scelta dell'ente.

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del rendiconto, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti, compatibilmente con il rispetto delle norme di riferimento.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato, mentre il dettaglio (elenco analitico delle singole voci) è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al rendiconto, a cui pertanto si rinvia.

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE			
			11
	2014	2015	2016
Risultato di amministrazione (+/-)	1.476.934,80	4.580.809,08	5.785.756,41
di cui:			
a) parte accantonata	810.387,50	1.922.948,66	1.492.739,32
b) Parte vincolata			
c) Parte destinata	666.547,30		
e) Parte disponibile (+/-) *			

fondo crediti di dubbia e difficile esazione		243.000,00	313.473,06
accantonamenti per contenzioso			
accantonamenti per indennità fine mandato			
fondo perdite società partecipate			
altri fondi spese e rischi futuri	810.387,50	1.679.948,66	1.179.266,26
TOTALE PARTE ACCANTONATA	810.387,50	1.922.948,66	1.492.739,32

Fondo pluriennale vincolato

4.293.017,09

Consistenza patrimoniale



Lo stato patrimoniale sintetizza, prendendo in considerazione i macro aggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro. Per questo motivo il modello contabile indica, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso, però, da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta posseduta. Si tratta, naturalmente, di un valore puramente teorico dato che non è pensabile che un ente pubblico smobilizzi interamente il suo patrimonio per cederlo a terzi. Questa possibilità, infatti, appartiene al mondo dell'azienda privata e non all'ente locale, dove il carattere istituzionale della propria attività, entro certi limiti (mantenimento degli equilibri di bilancio), è prevalente su ogni altra considerazione di tipo patrimoniale.

Per quanto riguarda il patrimonio netto riportato nel modello, questo ha assunto un valore positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) e denota una situazione di equilibrio.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di gestione del bilancio successivo.

CONTO DEL PATRIMONIO 2015 IN SINTESI

Attivo		Importo	Passivo		Importo
Immobilizzazioni immateriali	Im	€ 31.815,88	Patrimonio netto	Pa	€ 97.159.210,56
Immobilizzazioni materiali	Ma	€ 110.811.142,38			
Immobilizzazioni finanziarie	Fi	€ 16.932.702,34			
Rimanenze	Ri	€ -			
Credit	Cr	€ 2.073.035,33			
Attività finanziarie non immobilizzate	At	€ -	Conferimenti	Co	€ 32.965.206,49
Disponibilità liquide	Di	€ 7.651.162,07	Debiti	De	€ 7.404.323,10
Ratei e risconti attivi	Ra	€ 28.882,15	Ratei e risconti passivi	Ra	€ -
Totale		€ 137.528.740,15	Totale		€ 137.528.740,15



SITUAZIONE CONTABILE A RENDICONTO

Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto terzi. I modelli di bilancio e rendiconto adottano la stessa suddivisione.

Partendo da queste linee conduttrici, i documenti contabili originari erano stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata poi mantenuta durante la gestione attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - Equilibrio di bilancio).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni, sono stati dimensionati e poi aggiornati (variazioni di bilancio) in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni attive e passive nei rispettivi esercizi. Di conseguenza, le corrispondenti previsioni hanno tenuto conto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n.16 - Competenza finanziaria).

Nel predisporre i documenti di rendiconto non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Piano esecutivo di gestione), pertanto, è stata formulata in modo da considerare che i fatti di gestione dovevano rilevare, a rendiconto, anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del principio n.17 - Competenza economica).

La situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite è stata oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che con le variazioni di bilancio fossero conservati gli equilibri e mantenuta la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti. Con l'attività di gestione, e il conseguente accertamento delle entrate e impegno delle spese, gli stanziamenti si sono tradotti in accertamenti ed impegni. A rendiconto, pertanto, la situazione di equilibrio (pareggio di bilancio) che continua a riscontrarsi in termini di stanziamenti finali non trova più corrispondenza con i corrispondenti movimenti contabili di accertamento ed impegno, creando così le condizioni per la formazione di un risultato di competenza che può avere segno positivo (avanzo) o negativo (disavanzo).

Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito e poi aggiornato distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di previsioni di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono stati allocati negli anni in cui questa condizione si sarebbe verificata e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo hanno consentito, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare i criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente di competenza sono stati i seguenti:


- lo stanziamento con il relativo impegno è collocato nel medesimo esercizio solo se l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, è interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stato applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Per quanto riguarda invece il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente (competenza), questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate in esercizi precedenti da entrate a specifica destinazione, anche lo stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

Il criterio di imputazione riferito alla gestione corrente, prima riportato, è talvolta soggetto a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili; questi aspetti particolari saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione e imputazione delle entrate e poi, in argomento separato, quelli relativi alle uscite.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio e il risultato corrente, mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia. Per dare un corretto significato al risultato, l'eventuale avanzo di amministrazione e il FPV/E stanziati in entrata sono stati considerati "accertati", mentre il FPV/U stanziato in uscita è stato riportato come "impegnato".

BILANCIO CORRENTE		Rendiconto 2016	
(accertamenti / impegni competenza)	Parziale	Parziale	Totale
ENTRATE			
Entrate correnti di natura tributaria	(+) € 14.737.164,06		
Trasferimenti correnti	(+) € 1.491.912,69		
Extratributarie	(+) € 2.588.021,44		
Entrate correnti specifiche che finanziano invet.	(-) € -		
Entrate correnti generiche che finanziano invet.	(-) € -		
Risorse ordinarie		€ 18.817.098,19	
Fondo Pluriennale Vincolato	(+) € 371.853,36		
Risorse straordinarie		€ 371.853,36	
TOTALE			€ 19.188.951,55
USCITE			
Rimborso di prestiti	(+) € 256.555,96		
Rimborso anticipazioni di cassa	(-) € -		
Rimborso finanziamenti a breve termine	(-) € -		
Parziale (rimborso di prestiti effettivo)	€ 256.555,96		
Spese correnti	€ 18.113.477,38		
TOTALE			€ 18.370.033,34
Risultato			
Totale entrate	(+) €	€ 19.188.951,55	
Totale spese	(-) €	€ 18.370.033,34	
			€ 818.918,21
Risultato bilancio corrente: avanzo (+) o disavanzo (-)			



Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente e ciò, al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone delle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura, la costruzione o la manutenzione straordinaria di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito è stata rispettata la regola di carattere generale che impone all'ente la completa copertura, in termini di accertamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, sono state registrate negli anni in cui si prevede andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono stati i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, è interamente esigibile nello stesso anno;
- se il cronoprogramma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo le eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Per quanto riguarda invece il conseguimento dell'equilibrio di parte investimenti (competenza), questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese in conto capitale finanziate da entrate a specifica destinazione, anche lo stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio e il risultato degli investimenti mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia. Per dare un corretto significato al risultato, l'eventuale avanzo di amministrazione e il FPV/E stanziati in entrata sono stati considerati "accertati", mentre il FPV/U stanziato in uscita è stato riportato come "impegnato".

BILANCIO INVESTIMENTI	Rendiconto 2016		
(Accertamenti / Impegni competenza)	Parziale	Parziale	Totale

ENTRATE


Entrate in c/capitale	(+) € 1.723.875,07		
Risorse ordinarie		€ 1.723.875,07	
Fondo Pluriennale Vincolato	(+) € 2.286.007,06		
Avanzo applicato a bilancio investimenti	(+) € 1.757.551,90		
Risparmio reinvestito		€ 4.043.558,96	
Mezzi onerosi di terzi		€ -	
TOTALE			€ 5.767.434,03

USCITE

Spese in conto capitale	(+) € 2.926.518,49		
Concessione di crediti	(-) € -		
Investimenti effettivi		€ 2.926.518,49	
TOTALE			€ 2.926.518,49

Risultato

Totale entrate	(+) € 5.767.434,03		
Totale spese	(-) € 2.926.518,49		
			€ 2.840.915,54



Livello di indebitamento

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per l'interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di

prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile attivazione delle opere pubbliche, è attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione				
Anno	2013	2014	2015	2016
Residuo debito (+)	3.205.001,52	2.950.390,88	2.693.834,92	2.437.278,96
Nuovi prestiti (+)				
Prestiti rimborsati (-)	-254.610,64	-256.555,96	-256.555,96	-256.554,96
Estinzioni anticipate (-)				
Altre variazioni +/- (da specificare)				
Totale fine anno	2.950.390,88	2.693.834,92	2.437.278,96	2.180.724,00
Nr. Abitanti al 31/12	25.795,00	25.752,00	25.897,00	
Debito medio per abitante	114,38	104,61	94,11	

Si precisa che il debito residuo al 31.12.2015 è relativo a n. 3 prestiti obbligazionari emessi negli anni 2000, 2005 e 2006.

Esposizione per interessi passivi

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore. L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate.

L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo netto). La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

La spesa per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell'anno 2016, ammonta ad euro 3.463,48 e rispetto al residuo debito al 1/1/2016, determina un tasso medio del 0,14%.

Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fidejussioni, rilasciata dall'Ente ai sensi dell'[art. 207 del TUEL](#), ammontano ad euro 11.104,89

Di seguito si riporta il dato relativo alla percentuale di indebitamento del Comune di Correggio per gli anni 2013/2016.

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.

Limite indebitamento	2013	2014	2015	2016
	8%	8%	10%	10%
Controllo limite art. 204/TUEL	2013	2014	2015	2016
	0,21%	0,18%	0,12%	0,08%

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, era data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si trattava di coprire con adeguate risorse, pertanto, sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrante (previsioni di entrata del nuovo bilancio). Come conseguenza di quest'ultimo aspetto, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo, si era provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). L'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso), pertanto, non avrebbe prodotto effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, questi effetti sarebbero stati attenuati.

La *dimensione definitiva* del fondo, calcolata in sede di rendiconto dello stesso esercizio, porta invece a ricalcolare l'entità complessiva del FCDE per individuare l'importo del risultato di amministrazione che deve essere accantonato a tale scopo, congelando una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella sostanza, si va a costituire uno specifico accantonamento assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Se il risultato di amministrazione non è sufficiente a consentire l'accantonamento del FCDE rideterminato in sede di rendiconto, la quota mancante deve essere ripristinata stanziando nel bilancio di previsione successivo al rendiconto pari quota, importo che va pertanto ad aggiungersi allo stanziamento del FCDE già collocato in bilancio per fronteggiare la formazione di nuovi residui attivi. L'ammontare del fondo calcolato a rendiconto dipende dall'andamento delle riscossioni in conto residui attivi che si è manifestato in ciascun anno dell'ultimo quinquennio rispetto all'ammontare complessivo dei crediti esistenti all'inizio del rispettivo esercizio. Questo conteggio (media del rapporto tra incassi e crediti iniziali) è applicato su ciascuna tipologia di entrata soggetta a possibili situazione di sofferenza ed è effettuato adottando liberamente una delle metodologie statistiche di calcolo alternative previste dalla norma.

Riguardo al *tipo di credito* oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Venendo ai *criteri effettivamente adottati* per la formazione del fondo, l'importo è stato quantificato dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra gli incassi in conto residui attivi ed i rispettivi crediti di inizio esercizio riscontrati nell'ultimo quinquennio, e questo, nei tre tipi di procedimento ammesso, e cioè media semplice, rapporto tra la sommatoria ponderata degli incassi in conto residui attivi rispetto ai rispettivi crediti di inizio esercizio e, infine, media ponderata del rapporto tra incassi in conto residui attivi e crediti iniziali;
- scelto, tra le tre possibilità ammesse, la modalità di calcolo della media utilizzata per ciascuna tipologia di entrata oppure, indistintamente, per tutte le tipologie.

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state *accertate per cassa*, si è invece valutata la possibilità di derogare al principio generare, come per altro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali.

Il quadro di riepilogo mostra la composizione sintetica del fondo a rendiconto.



CITTÀ DI
CORREGGIO

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO	FONDO CREDITI DI DUBBIA
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	430256	277324	707580	164000,00	286340,00
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0	0	0	0	0
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0	0	0	0	0
1000000	TOTALE TITOLO 1	430256	277324	707580	164000	286340
	TRASFERIMENTI CORRENTI					
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0				
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0			0	0
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0			0	0
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0			0	0
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0			-	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	0	0	0	0	0
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	73690,00	0,00	73690,00	9500	8133
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	95000,00	0,00	95000,00	24500	19000
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi				0	0
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				0	0
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				0	0
3000000	TOTALE TITOLO 3	168690	0	168690	34000	27133
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				0	0
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti				-	-
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale				-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				0	0
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				0	0
4000000	TOTALE TITOLO 4	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE	598946	277324	876270	198000	313473

Vincoli del pareggio di bilancio

Il superamento delle regole del Patto di stabilità interno, a partire dall'esercizio finanziario 2016, è rappresentato dai vincoli di Pareggio di bilancio.

Enti soggetti: gli enti di cui al comma 1 dell'art. 9 della Legge 24.12.12 n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).

Obiettivo: gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732.

Ai fini dell'applicazione del comma 710, della Legge di Stabilità 2016 le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23.6.2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrate e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Restano pertanto escluse (come per gli anni precedenti) le entrate relative ai prestiti e le quote di avanzo di amministrazione mentre per le uscite restano escluse le risorse stanziare per la restituzione di prestiti.

Segue prospetto di equilibrio delle entrate e spese finali:

(dati in migliaia di euro)

1 Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	371
2 Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese C/capitale	2.286
3 Entrata finali	20.541
4 Spese finali	19.399
5=1+2+3	
+4 Saldo tra entrate e spese finali	3.799
6 Saldo obiettivo di pareggio rideterminato 2016	- 400
Spazi finanziari acquisiti con i patti regionalizzati e con il patto orizzontale nazionale 2016 e non utilizzati per impegni di spesa in	
7 c/capitale	-
8=6+7 Saldo obiettivo di pareggio rideterminato finale 2016	- 400
Differenza tra saldo tra entrate e spese finali e saldo obiettivo	
9=5-8 pareggio rideterminato finale 2016	4.199

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

Previsioni definitive e accertamenti di entrata


Le operazioni di chiusura del rendiconto sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità).

Il procedimento di accertamento delle entrate e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l'ammontare del credito con la relativa scadenza, mentre agli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

In linea di massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai principi, l'iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che l'accertamento delle entrate è effettuato nell'anno in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui viene a scadere.

RIEPILOGO ENTRATE (Accertamenti competenza)	2013	2014	2015	2016
Entrate correnti di natura tributaria	€ 12.005.035,00	€ 14.658.213,38	€ 14.299.903,45	€ 14.737.164,06
Trasferimenti correnti	€ 3.306.512,13	€ 1.098.738,82	€ 828.169,30	€ 1.491.912,69
Extra tributarie	€ 2.186.652,85	€ 2.163.727,33	€ 2.794.441,90	€ 2.588.021,44
Entrate in conto capitale	€ 2.272.391,50	€ 2.102.055,12	€ 1.304.305,35	€ 1.723.875,07
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 428.973,85	€ -	€ -	€ -
Entrate per conto di terzi/partire di giro	€ 2.437.210,88	€ 2.006.923,13	€ 3.082.732,80	€ 2.926.518,49
TOTALE	€ 22.636.776,21	€ 22.029.657,78	€ 22.309.552,80	€ 23.467.491,75



Tributi

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi simili (Tip.101), le compartecipazioni di tributi (Tip.105), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di accertamento, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Tributi. I ruoli ordinari sono stati accertati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;


- Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), sono state accertate per cassa per cui la relativa previsione del bilancio ha tenuto conto di questa deroga al principio;

- Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica. Sono stati accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore ha provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione e la conseguente imputazione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui si verifica questa condizione;

TRIBUTI	2016
(Accertamenti competenza)	

Cat. 1 101 03 Imposta municipale propria	€ 5.292.111,90	1
Cat. 1 101 08 imposta comunale sugli immobili	€ 310.000,00	2
Cat. 1 101 16 Addizionale comunale IRPEF	€ 575.000,00	3
Cat. 1 101 51 Tassa smaltimento rifiuti	€ 3.935.836,18	4
Cat. 1 101 53 Imposta comunale pubblicità e pubbliche affissioni	€ 167.000,00	5
Cat. 1 101 61 Tributo comunale sui servizi	€ 106.947,81	6
Cat. 1 301 01 Fondi perequativi dallo Stato	€ 4.350.268,17	7

TOTALE € 14.737.164,06




Trasferimenti correnti

Gli accertamenti contabili, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formalizzati applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica è esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101), da famiglie (Tip.102), da imprese (Tip.103), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105). In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili di competenza:

- Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private. Sono stati accertati, di norma, negli esercizi in cui diventa esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;
- Trasferimenti UE. Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, è accertabile solo nel momento in cui la commissione europea approva il corrispondente intervento. Con questa premessa, la registrazione contabile è allocata negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Tit. 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	2016
(Accertamenti competenza)	
Cat. 2 101 01 trasf. Corr Ammin. Centrali	€ 662.707,11 1
Cat. 2 101 02 trasf. Corr. Ammin. Locali	€ 517.137,60 2
Cat. 2 105 01 trasf. Corr. UE	€ 276.662,37 3
Cat.2 103 02 Altri trasf. Corr da imprese	€ 35.405,61 4
TOTALE	€ 1.491.912,69




Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200), gli interessi attivi (Tip.300), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500).

Gli accertamenti di rendiconto, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formulati applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa realmente esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili di competenza:

- Gestione dei servizi pubblici. I proventi sono stati contabilizzati nell'esercizio in cui servizio è stato realmente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- Interessi attivi. Sono stati riportati nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulta esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono accertabili nell'esercizio dell'incasso;
- Gestione dei beni. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono attribuite come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventa esigibile, applicando quindi la regola generale.

Tit. 3 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE (Accertamenti competenza)		2016
Cat. 3 100 02 Entrate da prest. Serv	€	282.323,27
Cat. 3 100 03 Proventi gest.beni	€	896.667,57
Cat. 3 200 02 Entrate da controlli	€	292.946,81
Cat. 3 300 03 Interessi attivi	€	977,75
Cat. 3 400 03 Entrate distr. Utili	€	379.238,07
Cat. 3 500 02 Rimborsi in entrata	€	143.945,33
Cat. 3 500 99 Altre entrate corr.	€	592.372,64
TOTALE		€ 2.588.471,44



Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100), i contributi agli investimenti (Tip.200), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500).

Gli accertamenti di rendiconto, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formulati applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio, compreso l'esercizio approvato con il presente rendiconto. In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili, le entrate che derivano da:

- Trasferimenti in conto capitale. Sono state contabilizzate, di norma, negli esercizi in cui diventa esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è invece richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;

- Alienazioni immobiliari. Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è accertabile solo nell'esercizio in cui viene a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;


- Alienazione di beni o servizi non immobiliari. L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata è accertata nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;

- Cessione diritti superficie. La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è attribuita agli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima o durante la gestione di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;

- Concessione di diritti patrimoniali. Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è accertabile negli esercizi in cui viene a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento si è realizzato in questo esercizio;

- Permessi di costruire. I criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è accertabile nell'esercizio in cui è materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate.

Tit. 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI		2016
(Accertamenti competenza)		
Cat. 4 200 01 contr. Invest.da amm.pubbl.	€ 346.134,78	1
Cat. 4 300 11 altri trasf.capitale da famiglie	€ 11.738,71	2
Cat. 4 300 12 altri trasf.capitale da imprese	€ 637.866,43	3
Cat. 4 400 02 cessione di terreni	€ 728.135,15	4
TOTALE		€ 1.723.875,07



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE USCITE

Previsioni definitive e impegni di spesa

Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, al pari di quelle relative alle entrate, sono state precedute dalla valutazione dei flussi finanziari che si sono manifestati nell'esercizio, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in esame solo le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e stima adottati potessero portare a sottovalutazione e sopravvalutazione delle singole poste (attendibilità).



Il procedimento di attribuzione della spesa e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza), mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione.

Anche in questo caso si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni fossero già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di rendiconto e possedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (rispetto del principio n.5 - Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Nella fase tecnica che ha preceduto la stesura del documento contabile le componenti positive (entrate) non realizzate non sono state contabilizzate a consuntivo, mentre le componenti negative (uscite) sono state contabilizzate, e quindi riportate nel rendiconto, per la sola quota definitivamente realizzata, con imputazione della spesa nel relativo esercizio (rispetto del principio n.9 - Prudenza).

Il riscontro sulle uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del debito, l'indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione e la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

RIEPILOGO USCITE (Impegni competenza)	2013	2014	2015	2016
Correnti	€ 16.186.047,61	€ 16.040.324,49	€ 17.679.788,91	€ 18.113.477,38
In conto capitale	€ 2.895.622,02	€ 2.946.645,78	€ 1.554.937,77	€ 1.286.558,94
Rimborso di prestiti	€ 678.047,02	€ 256.555,96	€ 256.555,96	€ 256.555,96
Servizi per conto di terzi	€ 2.437.210,88	€ 2.006.923,13	€ 3.082.732,80	€ 2.926.518,49
TOTALE	€ 22.196.927,53	€ 21.250.449,36	€ 22.574.015,44	€ 22.583.110,77



Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101), le imposte e le tasse (Macro.102), l'acquisto di beni e le prestazioni di servizi (Macro.103), i trasferimenti correnti (Macro.104), gli interessi passivi (Macro.107), le spese per redditi da capitale (Macro.108), i rimborsi e

le poste correttive delle entrate (Macro.109) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110).

In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventa esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili di competenza:

- *Trattamenti fissi e continuativi (personale)*. Questa spesa, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata imputata nell'esercizio in cui si è verificata la relativa liquidazione, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è stato previsto e accertato nella corrispondente voce di entrata;

- *Rinnovi contrattuali (personale)*. La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;

- *Trattamento accessorio e premiante (personale)*. Questi importi, se dovuti, sono imputati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;

- *Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale)*. È imputato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiscono nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;

- *Acquisti con fornitura infrannuale (beni e servizi)*. Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui è adempiuta completamente la prestazione;

- *Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi)*. Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui matura la rata di affitto oppure è evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;

- *Gettoni di presenza (beni e servizi)*. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;

- *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi)*. La spesa relativa al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è imputata a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;

- *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti)*. Sono imputati nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;


- *Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti)*. Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;

- *Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi)*. Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;

- *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi)*. Questo genere di spesa legale, la cui esigibilità non è determinabile a priori, è stato provvisoriamente imputata all'esercizio in cui il

contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura per poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la reimputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione comporta il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;

TIT. 1 - SPESE CORRENTI (Impegni competenza)		Anno 2016
Redditi da lavoro dipendente	€	1.928.782,26 1
Imposte e tasse a carico dell'ente	€	627.071,61 2
Acquisto di beni e servizi	€	6.406.369,42 3
Trasferimenti correnti	€	7.312.900,92 4
Interessi passivi	€	3.463,48 5
Altre spese per redditi da capitale	€	- 6
Rimborsi e poste correttive delle entrate	€	- 7
Altre spese correnti	€	1.834.889,69 8
TOTALE	€	18.113.477,38



Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati imputati negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza dell'esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201), gli investimenti fissi lordi (Macro.202), i contributi agli investimenti (Macro.203), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204) a cui va ad aggiungersi la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205). Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del rendiconto, si evidenzia quanto segue:

- *Finanziamento dell'opera.* La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale non ha autorizzato, di per sé, l'assegnazione dei relativi lavori che sono stati invece necessariamente preceduti dall'accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;

- *Impegno ed imputazione della spesa.* Le spese d'investimento, purché provviste di finanziamento e in presenza di un'obbligazione verso terzi, sono state impegnate imputandole nell'esercizio di prevista esigibilità della relativa spesa.


In deroga a quanto sopra, se sussiste un primo tipo di condizioni minimali richieste dalla norma (quadro economico disponibile in seguito all'avvenuta approvazione del relativo progetto; avvenuta attivazione nell'esercizio di almeno una procedura di gara in corso di espletamento per una delle voci del quadro economico, escluse le spese progettuali), l'intero stanziamento del quadro economico è stato considerato "come impegnato" e ciascuna spesa è stata imputata nell'esercizio in cui si presume diventerà esigibile, evitando così la formazione di un'economia di bilancio (deroga limitata ad un solo

esercizio). L'imputazione della spesa in conto esercizi futuri è stata effettuata con il ricorso alla tecnica del FPV.

Sempre in deroga al principio generale, se sussiste un secondo tipo di condizioni minimali richieste dalla norma (quadro economico disponibile; impegno di spesa con un'obbligazione contrattuale su almeno una voce del quadro economico, escluse le spese progettuali), l'intero stanziamento del quadro economico è stato considerato "come impegnato" e ciascuna spesa è stata imputata nell'esercizio in cui si presume diventerà esigibile, evitando così la formazione di un'economia di bilancio (nessun limite temporale alla deroga).

- *Adeguamento del cronoprogramma.* I lavori relativi ad un'opera pubblica già finanziata possono essere realizzati nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni difficilmente prevedibili. In presenza di variazione nei tempi previsti di realizzazione dell'opera, si è provveduto a reimputare la spesa attribuendola all'esercizio in cui è prevista la sua esigibilità.

TIT. 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (Impegni competenza)		Anno 2016
Tributi in c/capitale	€	-
Investimenti fissi lordi ed acq.terreni	€	1.097.651,67
Contributi agli investimenti	€	159.143,14
Altri trasferimenti c/capitale	€	13.853,33
Altre spese c/capitale	€	15.910,80
Acquisizione attivi finanziarie	€	-
Concessione di crediti breve termine	€	-
concessione di crediti medio/lungo termine	€	-
Altre soese incremento att.finanziarie	€	-
TOTALE	€	1.286.558,94



Rimborso di prestiti

Gli impegni destinati alla restituzione dei prestiti contratti sono stati imputati nell'esercizio in cui viene a scadere l'importo dell'obbligazione giuridica passiva a carico dell'ente che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento del debito (annualità).

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401), dei prestiti a breve termine (Macro.402), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403), oltre al gruppo residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404).

Nello specifico, entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- *Quota capitale.* Si tratta della restituzione frazionata dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal rispettivo piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati.

L'imputazione della spesa, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale di competenza ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;

- *Quota interessi.* È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, diversamente da questa ultima, è collocata tra le spese correnti (Macro.107).

TIT. 3 - RIMBORSO DI PRESTITI (Impegni competenza)	Anno 2016	Percentuale
Rimborso di anticipazione di cassa	€ -	0,00
Finanziamenti a breve termine	€ -	0,00
Quote capitale mutui e prestiti	€ -	0,00
Prestiti obbligazionari	€ 256.555,96	100,00
Quote capitale debiti pluriennali	€ -	0,00
TOTALE	€ 256.555,96	100,00

Partecipazioni in società

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Facor s.r.l.	40,00%
Iren Emilia s.p.a.	0,5466%
Lepida s.p.a.	0,0016%
Agac infrastrutture s.p.a.	3,5433%
Piacenza infrastrutture s.p.a.	1,4174%
Centro studio La Cremeria s.r.l.	7,90%
Azienda consortile Act a.r.l.	2,94%
Agenzia per la mobilità di Reggio Emilia	2,94%

Si riportano qui sinteticamente i dati relativi ai bilancio al 31.12.2015:

Denominazione	Risultato di esercizio	Patrimonio netto	Capitale sociale
Facor s.r.l.	75.725	447.298	52.000
Iren Emilia s.p.a.	124.500.783	2.061.666.00	1.276.226.000
Lepida s.p.a.	184.920	62.248.499	60.713.000
Agac infrastrutture s.p.a.	2.294.849	139.295.347	120.000
Piacenza infrastrutture s.p.a.	313.570	24.115.891	20.800.000
Centro studio La Cremeria s.r.l.	15.121	398.822	38.000
Azienda consortile Act a.r.l.	3.300	9.412.909	9.406.598

Il valore delle partecipazioni del Comune di Correggio al 31.12.2016 ammontano ad € 17.139.477,15 e sono così suddivise:

Denominazione	Patrimonio netto	% di partecipazione	Valore quota
Facor s.r.l.	447.298	40,00%	178.919,20
Iren Emilia s.p.a.	2.061.666.00	0,5466%	10.050.007,94*

Lepida s.p.a.	62.248.499	0,0016%	995,98
Agac infrastrutture s.p.a.	139.295.347	3,5433%	4.935.652,03
Piacenza infrastrutture s.p.a.	24.115.891	1,4174%	341.818,64
Centro studio La Cremeria s.r.l.	398.822	7,90%	31.506,94
Azienda consortile Act a.r.l.	9.412.909	2,94%	276.739,52
Agenzia per la mobilità di Reggio Emilia	3.563.894	2,94%	104.778,48
TOTALE COMPLESSIVO			15.920.418,73

Il valore delle quote di Iren Emilia s.p.a è calcolato utilizzando il prezzo corrente delle azioni pari ad € 1,5560 per il numero delle quote possedute dall'Amministrazione (6.458.874) come evidenziato dall'estratto conto della situazione finanziaria relativa al conto deposito titoli al 31.12.2016 di Unicredit.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuuario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuuario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Di seguito si riepilogano le garanzie fidejussorie prestate, distinguendole tra garanzie ai sensi dell'art. 207 TUEL:

Garanzie art. 207 D.Lgs. TUEL

OGGETTO	Importo €	Inizio	Scadenza	Atto
Ristrutturazione piscina comunale - Coopernuoto	272.000,00	31/03/2011	31/12/2020	C.C. 113 del 24/09/2010
Realizzazione piscina scoperta - Coopernuoto	400.000,00	20/01/2011	20/10/2020	C.C. 24 del 26/02/2010
Recupero struttura – Circolo Tennis	45.000,00	19/06/2010	19/03/2017	C.C. 23 del 26/02/2010

Il Comune di Correggio ha costituito in data 10/01/2007 una società unipersonale a responsabilità limitata, interamente partecipata dal Comune stesso, denominata EN.COR. s.r.l., alla quale ha attribuito scopi volti alla innovazione tecnologica e alla realizzazione di impianti e servizi energetici da fonti rinnovabili.

Per poter perseguire la realizzazione e gestione di impianti per la produzione energetica alimentati ad olio vegetale al servizio della rete di teleriscaldamento e la realizzazione e gestione di impianti per la valorizzazione energetica di essenze legnose e/o vegetali, En.cor s.r.l. è ricorsa all'indebitamento presso vari istituti di credito.

L'ottenimento dei finanziamenti da parte di vari istituti di credito era subordinato all'emissione di lettere di patronage da parte dell'Amministrazione Comunale, di seguito elencate:

Istituto	Importo	N. Atto
Banca Nazionale del lavoro	€ 7.000.000	Lettera del Sindaco 24/08/17
Banca nazionale del lavoro	€ 6.670.000	G.C. 82 del 14 luglio 2009
Banca nazionale del lavoro	€ 1.330.000	G.C. 83 del 14 luglio 2009
San Felice 1893 Banca Popolare soc. Coop	€ 7.500.000	G.C. 101 del 29 settembre 2009
San Felice 1893 Banca Popolare soc. Coop	€ 4.000.000	G.C. 130 del 15 dicembre 2009
Banco Popolare di Verona e Novara	€ 9.600.000	G.C. 129 del 10 dicembre 2010

In seguito alla modifica normativa relativamente alle società partecipate dagli enti locali, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2013, il Comune di Correggio ha deciso la dismissione della società En.cor srl da effettuarsi entro il 30 settembre 2013

Il Comune di Correggio, quindi, conferiva incarico ad un professionista affinché stimasse il valore del patrimonio di En.cor srl, al fine di stabilirne il valore in vista della successiva dismissione.

Successivamente, in applicazione della deliberazione sopra riportata, è stata approvata la deliberazione di Giunta comunale n.41 del 6/5/2013 che ha aggiornato l'iter amministrativo di

dismissione della società -En.cor s.r.l., ai sensi dell'articolo 14 comma 32 del d.l. 78/2010 e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/04/2013.

Con determinazione del direttore generale n. 94 del 28.05.2013 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della "Gara per la alienazione ai sensi dell'articolo 14 comma 32 d.l. 78/2010, di quote di partecipazione, in proprietà del Comune di Correggio, corrispondenti al 100% del capitale sociale di En.Cor s.r.l." a favore di Amtrade Italia società a responsabilità limitata, con unico socio, con sede legale in Gorlago (BG) alla via Tri Plok n. 37, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione registro imprese 03873450161;

In data 27 giugno 2013, con atto rep. nr. 10691, il Comune di Correggio ha ceduto la totalità delle proprie quote della società En.cor s.r.l. a socio unico, alla società Amtrade Italia s.r.l. per € 200.000,00.

Si sottolinea come nel punto 6.c.2.d.3 del bando di gara, la Amtrade srl si era impegnata a sostituirsi nelle garanzie prestate dal Comune a favore delle Banche creditrici di Encor: "si impegna a rilasciare agli istituti di credito, lettere di patronage di contenuto identico quale strumento sostitutivo di quelle rilasciate a suo tempo dal Comune di Correggio in modo che per noi il Comune stesso possa ritenersi sollevato da ogni obbligazione".

Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza nr. 8, depositata in Cancelleria il 24.01.2014, ha dichiarato il fallimento della società En.cor s.r.l. con sede legale in Correggio RE, via Pio La Torre 18.

Nei confronti di tale fallimento procedevano ad insinuarsi i creditori della fallita Encor srl; tra questi si insinuavano al passivo del fallimento anche la Banca San Felice 1893 Banca Popolare soc. Coop, la Banca Nazionale del Lavoro e il Banco Polare, per le rispettive pretese creditorie:

- San Felice 1893 Banca Popolare soc. Coop: "ammesso il credito di euro 11.520.852,27, in chirografo, come da domanda";
- Banca Nazionale del lavoro: "ammesso per euro 14.136.077,29, categoria chirografari, come richiesto";
- Banco Popolare: "ammesso per euro 3.411.322,39, come richiesto, categoria ipotecari sui seguenti beni immobili: a): terreno via fossa faiella, foglio n.66 mappale n.154, ipoteca grado 1; b): terreno via fossa faiella, foglio n.66 mappale n.171, ipoteca grado 1; c): terreno via fossa faiella, foglio n.66 mappale n.179, ipoteca grado 1; ammesso per euro 1.032.244,47=, categoria chirografari, come richiesto".

La procedura fallimentare è tutt'ora in corso e il Curatore del Fallimento dovrà procedere alla liquidazione dell'attivo al fine di soddisfare i creditori insinuati.

In data 17-21 gennaio 2014, San Felice 1893 Banca Popolare soc. Coop conveniva in giudizio il Comune di Correggio per le lettere di patronage emesse in favore di En.cor s.r.l. formulando domanda di condanna al pagamento per totali € 10.718,128,34 (causa iscritta al R.G. 446/2014 del Tribunale di Reggio Emilia).

In data 9 - 10 aprile 2014, la Banca Nazionale del Lavoro conveniva in giudizio il Comune di Correggio per le lettere di patronage emesse in favore di En.cor s.r.l. e per altri asseriti crediti, formulando domanda di condanna al pagamento per totali € 14.136.077,28 (causa iscritta al R.G. 2626/2014 del Tribunale di Reggio Emilia). Con sentenza parziale in data 29/10/2015, il Tribunale di Reggio Emilia rigettava la preliminare eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Comune convenuto. La sentenza parziale veniva impugnata in appello. Con ordinanza in data 25/10/2016 la Corte di Appello di Bologna dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione promossa

In data 30 dicembre 2016 la Giunta Comunale, con proprio atto n. 119 del 13.12.2016, ha provveduto a ricorrere avanti alla suprema corte di cassazione avverso e per l'impugnazione della sentenza non definitiva n. 1481/2015 (n. rep. 3511/2015) del tribunale di Reggio Emilia, resa nella persona del

giudice dott. Matteo Marini (giudizio civile n. 2626/2014 r.g.), ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata in data 29.10.2015.

Allo stato attuale la causa di merito, avanti il Tribunale di Reggio Emilia, è stata rimessa in ruolo, a seguito del trasferimento del giudice istruttore ad altro ufficio giudiziario ed è stata fissata una nuova udienza per il prossimo 13 aprile 2017.

In data 13 -18 febbraio 2015, il Banco Popolare società cooperativa, conveniva in giudizio il Comune di Correggio per le lettere di patronage emesse in favore di En.cor s.r.l. formulando domanda di condanna al pagamento per complessivi € 4.425.849,40 (causa iscritta al R.G. 912/2015 del Tribunale di Reggio Emilia).

L'ammontare delle spese legali previste nei predetti procedimenti sono completamente impegnate.

Con sentenza n. 946/2016 del 17.06.2016, il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Correggio e ha condannato lo stesso a corrispondere a San Felice Banca Popolare soc. Coop la somma di € 10.816.551,28 a titolo di risarcimento danni da responsabilità contrattuale, le spese legali in complessivi € 80.000,00 oltre al rimborso delle spese generali (15%) oltre C.P.A. ed IVA.

La sentenza veniva impugnata avanti la Corte di Appello di Bologna e la prima udienza è stata rinviata per il giorno 30/05/2017.

Con sentenza n. 987/2016 del 24.06.2016, il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Correggio e ha condannato lo stesso a restituire a favore del Banco Popolare soc. coop. la somma di € 4.006.928,00, oltre agli interessi moratori convenzionali sulla somma di € 3.000.000 a decorrere dal 16 dicembre 2011 e su € 1.006.928,00 con decorrenza 10 dicembre 2013, oltre al rimborso delle spese legali per € 47.000,00 oltre al rimborso delle spese generali (15%) oltre C.P.A. ed IVA.

La causa relativa all'impugnazione della predetta sentenza, avanti la Corte di Appello di Bologna, a seguito di accordo transattivo raggiunto tra le parti, di seguito meglio dettagliato, è stata abbandonata.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28 luglio 2016 si è provveduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio da sentenze esecutive ed al loro finanziamento.

Con la successiva delibera 62 del 28/07/2016, si approvava la variazione al bilancio di previsione 2016/2018 e la contestuale attestazione degli equilibri, con copertura dei debiti fuori bilancio da sentenze per € 14.823.478,03 di parte capitale.

Il Comune, con propria delibera n. 60 del 28/07/2016, ha ritenuto che "i finanziamenti alla ex partecipata En.cor srl, garantiti dall'Amministrazione comunale, erano destinati alla realizzazione di investimenti, tra i quali impianti a fonte rinnovabile, come previsto dai piani industriali e dallo stato passivo del fallimento".

Tali finanziamenti, erogati dagli Istituti di Credito a favore di En.cor e garantiti dalle citate patronage rilasciate dal Comune, sono stati utilizzati per realizzare opere pubbliche a beneficio della comunità. Si pensi, ad esempio, alla scuola elementare San Francesco (per la quale il Comune è tenuto a versare alla procedura fallimentare una somma a titolo di riscatto di una porzione residua del diritto di superficie), Centro sociale XXV Aprile, pannelli e impianti fotovoltaici, oltre ad altri investimenti pubblici ora facenti parte del patrimonio attivo della fallita.

Tale assunto sopra richiamato ("i finanziamenti alla ex partecipata En.cor srl, garantiti dall'Amministrazione comunale, erano destinati alla realizzazione di investimenti, tra i quali impianti a

fonte rinnovabile, come previsto dai piani industriali e dallo stato passivo del fallimento”) deve ritenersi fondato sui principi contabili vigenti.

In particolare, si fa riferimento al principio contabile 4.2 punto 5.5, che prevede che: nel caso in cui un ente subentri al debitore originario di una passività finanziaria già in essere, facendosi carico del rimborso per capitale e interessi, l'operazione è considerata come un trasferimento in conto capitale per assunzione di debiti a favore del debitore originario ed il relativo mandato è commutato in quietanza di entrata nel proprio bilancio, imputando l'entrata tra le accensioni di prestiti.

Sul punto, il Comune ha chiesto un parere a “IFEL Fondazione ANCI – Istituto per la Finanza e l'Economia Locale” che ha confermato l'assunto.

In particolare, secondo l'opinione di tale autorevole istituzione: “il riconoscimento del debito fuori bilancio riguarda, come detto, sentenze relative al rimborso di prestiti contratti da una società totalmente partecipata e assistiti da lettere di patronage forte per la realizzazione di investimenti nel campo di tecnologie innovative per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Dall'oggetto del riconoscimento appare fuori dubbio che si tratti di investimenti, come evidente anche dal patrimonio della società partecipata. Ne consegue, quindi, che l'Ente può legittimamente utilizzare risorse in parte capitale a copertura di tali passività”.

Con delibera n. 89/2016 – notificata al Comune di Correggio in data 12/10/2016 - la Corte dei Conti, sezione di controllo per l'Emilia Romagna, ha svolto osservazioni al bilancio del Comune e, in particolare, alle modalità con le quali è stato riequilibrato a seguito dell'iscrizione, tra le passività, del debito derivante dalle citate pronunce del Tribunale di Reggio Emilia. Nel dettaglio, la Corte ha assunto che: “Detto piano, tuttavia, qualifica il conseguente debito come spesa in conto capitale (al netto delle spese per costi legali ed interessi di mora, che vengono considerate di parte corrente) e ne programma la copertura con risorse di parte capitale. Poiché, in realtà, tale debito non può correttamente considerarsi di parte capitale, in quanto al pagamento non corrisponde un aumento patrimoniale a favore dell'Ente, vi è stata la violazione del disposto di cui all'art. 193 tuel, espressamente richiamato dall'art. 194 citato, in forza del quale per ripristinare il pareggio di bilancio mediante piano triennale possono essere utilizzate entrate in conto capitale solo con riferimento a squilibri di parte capitale”.

Nonostante la fondatezza delle considerazioni espresse dal nostro Ente il Comune ha messo in campo molteplici iniziative, per supportare e rafforzare ulteriormente la decisione di utilizzare, almeno parzialmente, risorse di parte capitale per la copertura dei citati debiti, cercando al contempo di fare ogni sforzo per liberare quante più risorse possibili di parte corrente sul bilancio 2016/18, senza penalizzare i servizi ai cittadini che caratterizzano il nostro mandato amministrativo. Nello specifico il Comune di Correggio ha svolto le seguenti azioni:

- 1) ha approvato la variazione di bilancio con delibera n. 93 del 30/11/2016, apportando ingenti modifiche rispetto alla variazione del mese di luglio 2016. Nella fattispecie, preso atto delle indicazioni contenute nella delibera 89/2016 della Corte dei Conti, ha innanzitutto provveduto a reperire risorse in parte corrente a copertura della maggior parte degli esborsi.
- 2) ha sottoscritto un accordo transattivo con il Banco Popolare soc. Coop che prevede lo stralcio di una percentuale significativa del debito e, tra le altre cose, la cessione dell'originario credito insinuato nel passivo del fallimento En. Cor che consentirà, definitivamente, all'Ente di sostituirsi alla banca nei diritti da questa vantata nei confronti della procedura fallimentare;
- 3) ha concordato una proposta transattiva con San Felice 1893 Banca Popolare, subordinandone l'efficacia alla condizione sospensiva dell'approvazione, da parte della Corte dei Conti, dei provvedimenti che il Comune di Correggio ha adottato nel termine da questa concesso a seguito dei rilievi sollevati con propria delibera n. 89/2016. L'accordo prevede, tra le altre cose, lo stralcio di parte del debito e la cessione dell'originario credito insinuato nel passivo del fallimento En. Cor che consentirà, definitivamente, all'Ente di sostituirsi alla banca nei diritti da questa vantata nei confronti della procedura fallimentare;

4) ha richiesto un parere legale in relazione all'operazione di cessione del credito delle Banche a proprio favore che gli consentirà, una volta divenuto cessionario del credito, di partecipare alla distribuzione dell'attivo del fallimento En.cor.

Di seguito si riportano gli accordi transattivi raggiunti con il Banco Popolare e Banca San Felice, nonché le fonti di copertura:

Transazione con il Banco Popolare Soc. Coop.

Con proposta di accordo sottoscritto tra le parti in data 07/12/2016, il Comune di Correggio e il Banco Popolare hanno raggiunto un accordo transattivo, a definizione del contenzioso giudiziario in essere, che contempla i seguenti principi:

- 1) il versamento da parte del Comune a favore del Banco Popolare soc cop, a saldo stralcio e definitiva tacitazione di ogni pretesa, della somma di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) onnicomprensiva (anche di interessi, spese legali, spese di registro, e quant'altro) alle seguenti scadenze:
 - € 1.500.000,00 (unmilionicinquecentomila/00) entro e non oltre la data del 31/12/2016;
 - € 500.000,00 (cinquecentomila/00) entro e non oltre la data del 31/12/2017;
 - € 500.000,00 (cinquecentomila/00) entro e non oltre la data del 31/12/2018;
- 2) la compensazione tra le parti delle spese legali, di tutti i gradi di giudizio, nonché l'abbandono della causa di appello relativa all'impugnazione della sentenza n. 987/2016, pendente avanti la Corte di Appello di Bologna;
- 3) la cessione, a favore del Comune, dell'intero credito vantato dal Banco Popolare nei confronti della procedura fallimentare Encor, oggetto di insinuazione al passivo del fallimento. Il Banco Popolare si impegna a rilasciare ogni autorizzazione e consenso affinché il Comune si possa surrogare e/o sostituire a tutti i suoi diritti nei confronti della procedura fallimentare. In ogni caso la Banca si impegna a fare tutto quanto nelle sue possibilità affinché il Curatore del Fallimento En.cor provveda, ex art. 115 L.F., alla rettifica formale dello stato passivo del Fallimento.
- 4) con l'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla sottoscrizione della scrittura privata, le parti si dichiarano pienamente soddisfatte, riconoscendo che la transazione ha effetto preclusivo di ogni futuro accertamento relativamente alla fondatezza o meno delle pretese e contestazioni, e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente - per nessuna ragione, titolo o causa - in relazione alle circostanze oggetto di causa.

Lo schema di accordo, così riassunto, ha ricevuto il parere favorevole da parte sia del Collegio dei Revisori, sia del legale dell'Ente.

In particolare, la cessione del credito vantato dal Banco Popolare consente all'Ente di divenire cessionario di un credito chirografo di € 1.032.244,47 e di un credito privilegiato ipotecario, vantato dalla Banca stessa nei confronti della procedura fallimentare, di € 3.411.322. Conseguentemente, a tale titolo, il Comune verrà preferito ad altri creditori al momento della liquidazione dell'attivo del fallimento.

Si ribadisce che per la conclusione positiva dell'accordo sopra descritto si farà ricorso per € 1.500.000 all'avanzo di amministrazione 2015 e per € 1.000.000 a risorse di parte corrente, senza ricorrere in alcun modo a risorse di parte capitale, escludendo ogni tipo di alienazione sia patrimoniale sia finanziaria.

A tal proposito, con atto pubblico a ministero della dott.ssa Maura Manghi, Notaio in Reggio Emilia, è stato stipulato il contratto di cessione del credito, nelle forme della scrittura privata autenticata, attraverso il quale il Banco Popolare ha ceduto, a favore del Comune, il proprio credito di € 4.443.566,69 ammesso nel passivo del fallimento En.cor. Successivamente, il contratto di cessione del credito è stato notificato alla curatela del fallimento En.cor, nella sua qualità di debitore ceduto.

Schema di accordo con San Felice 1983 Banca Popolare

Le parti hanno condiviso una proposta di accordo del seguente tenore:

- 1) il versamento da parte del Comune a favore della Banca San Felice, a saldo stralcio e definitiva tacitazione di ogni pretesa, della somma di € 8.950.000 (ottomilioninovecentocinquantamila/00) onnicomprensiva (anche di interessi e spese legali) alle seguenti scadenze:
 - a. € 1.958.528,57 entro 6 mesi dal momento in cui diverrà efficace l'accordo;
 - b. € 3.115.501,62 entro e non oltre la data del 31/12/2017;
 - c. € 3.875.969,81 entro e non oltre la data del 31/12/2018;
- 2) l'abbandono della causa di appello relativa all'impugnazione della sentenza n. 946/2016, pendente avanti la Corte di Appello di Bologna;
- 3) la cessione da parte della Banca San Felice ed a favore del Comune, dell'intero credito vantato nei confronti della procedura fallimentare En.cor ed oggetto di insinuazione al passivo del fallimento per €. 11.520.852 di credito chirografo. In ogni caso la Banca si impegna a fare tutto quanto nelle sue possibilità affinché il Curatore del Fallimento En.cor provveda, ex art. 115 L.F., alla rettifica formale dello stato passivo del Fallimento, dichiarandosi disponibile a rilasciare, in tal senso, ogni autorizzazione e/o consenso necessario;
- 4) la previsione che, subordinatamente al pagamento tempestivo e integrale delle somme concordate indicate al precedente punto 1), e quindi con l'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla sottoscrizione della scrittura privata, le parti si dichiarano pienamente soddisfatte, riconoscendo che la transazione ha effetto preclusivo di ogni futuro accertamento relativamente alla fondatezza o meno delle pretese e contestazioni, e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente - per nessuna ragione, titolo o causa - in relazione alle circostanze oggetto di causa.
- 5) rinuncia da parte della Banca a mettere in esecuzione la sentenza n. 946/2016.

L'efficacia dell'accordo era subordinata alla condizione sospensiva dell'approvazione, da parte della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, dei provvedimenti che il Comune di Correggio ha adottato nel termine da questa concesso a seguito dei rilievi sollevati con propria delibera n. 89/2016.

Solo all'esatto e completo avveramento della predetta condizione la transazione sarebbe divenuta efficace.

Con deliberazione n. 13/2017/PRSP del 31 gennaio 2017 la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna - ha deliberato "*l'idoneità delle misure correttive adottate dall'Ente*" di conseguenza l'accordo transattivo diventa efficace e successivamente verranno sottoscritti gli atti conseguenti.

La copertura economica, come accertato anche dal collegio dei revisori, che ha espresso il proprio parere favorevole, trova riscontro in complessivi € 2.834.498,38 di parte corrente e di € 6.115.501,62 di parte capitale nel triennio 2016/2018.

Descrizione	Importo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Schema di accordo transattivo San Felice 1893 Banca Popolare Soc. Coop	€ 8.950.000,00			
Parte corrente		€ 982.558,76	€ 925.969,81	€ 925.969,81
Parte capitale			€ 3.115.501,62	€ 3.000.000,00
Totale copertura		€ 982.558,76	€ 4.541.471,43	€ 4.425.969,81
TOTALE COMPLESSIVO		8.950.000,00		

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 30/11/2016 si è provveduto alla totale copertura dei debiti verso Banco Popolare e San Felice 1893 Banca Popolare, sia razionalizzando le risorse di parte corrente nel triennio 2016 – 2018, sia ipotizzando alienazioni di beni immobili inseriti nel piano alienazioni approvato con deliberazione consigliere n. 61 del 28/07/2016.

Relativamente alla causa tra Bnl – Banca Nazionale del Lavoro e Comune di Correggio, tale passività potenziale sopra menzionata, l'Amministrazione, anche alla luce delle valutazioni espresse dagli avvocati che l'assistono nel sopraccitato contenzioso giudiziario e che hanno ritenuto che: "la complessità e la peculiarità della fattispecie in contenzioso, a fronte degli indirizzi non univoci espressi in materia dalla Giurisprudenza, allo stato inducono a ritenere non determinabile l'esito della lite, residuando peraltro eventualità non aprioristicamente negative" ha ritenuto l'eventuale perdita possibile ma non probabile (in particolare per la presenza di una lettera di patronage debole).

L'Amministrazione ha valutato, anche attraverso il già citato parere espresso dai propri legali, che ad oggi non è possibile stimare l'esatto ammontare dell'eventuale perdita, in quanto il Tribunale di Reggio Emilia non ha ancora emesso nessuna sentenza esecutiva o definitiva.

Prudenzialmente, il Comune di Correggio, in sede di approvazione del bilancio 2017-2019, ha provveduto ad iscrivere a bilancio un fondo rischi di parte capitale per € 3.084.498,38 nell'anno 2017 ed un fondo rischi di parte corrente pari da € 1.425.969,81 nell'anno 2019, per complessivi € 4.510.468,19.

A tal fine, oltre al piano alienazioni già deliberato il 24 febbraio 2017 con delibera n. 5, produciamo l'elenco del patrimonio disponibile, così come già indicato nella nota integrativa al bilancio approvato in data 29.04.2016, come di seguito elencato:

Immobile/terreno	Valore in Euro
Centro Arcobaleno	€ 685.000,00
Ex Palestra Dodi	€ 400.000,00

Parcheggio interrato	€ 1.350.000,00
Sede Cri – Avis	€ 980.000,00
Totale Immobili	€ 3.415.000,00
Terreno via Campagnola	€ 1.874.760,00
Terreno via Astrologo	€ 1.470.360,00
Terreno via Monache	€ 3.682.560,00
Totale Terreni	€ 7.027.680,00
Totale complessivo	€ 10.442.680,00

Inoltre l'Amministrazione Comunale è in possesso di n. 6.458.874 azioni della società Iren S.p.a. per un valore complessivo di € 9.688.311 calcolato utilizzando il prezzo minimo di vendita deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 72 del 30.09.2016 (pari a € 1,50 per azione).

Ad oggi, le azioni libere già cedibili sono n. 2.025.554 e di queste il Comune di Correggio ha previsto di utilizzarne n. 1.888.854 per la copertura delle spese derivanti dalle sentenze n. 946/16 e 987/16.

Ne restano a disposizione, quindi, ulteriori n. 136.700 azioni liberamente cedibili sul mercato.

Le restanti azioni - vincolate in virtù degli accordi ai quali il Comune è obbligato in funzione della sua partecipazione ad un patto parasociale - per complessive n. 4.433.320, saranno cedibili a partire dal 09 maggio 2019.

Il patto parasociale prevede la possibilità che le azioni bloccate siano oggetto di costituzione di diritti reali a favore di terzi (ad es. pegno) purché i diritti amministrativi rimangano in capo al socio Pubblico.

Con propria deliberazione n. 13/2017/PRSP del 31 gennaio 2017 la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna - ha deliberato *«l'idoneità delle misure correttive adottate dall'Ente, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL [...], a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio [...]»*.